

**OGGETTO: RIASSUNZIONE PROCEDIMENTI SOSPESI EX ART. 54 TER L.27/2020 –**

**ISTRUZIONI INTEGRATIVE**

Ad integrazione e chiarimento della Nota del 31.5.2021 si precisa che la “riassunzione” ad opera del creditore procedente (o più diligente) è richiesta **esclusivamente** per i fascicoli che non siano già in delega (in tal caso il delegato provvederà in autonomia alla ripresa delle attività ex art.591 bis cpc) e per quelli ove non sia già stata fissata un’udienza successiva al termine di sospensione.

Regola a valere anche per i fascicoli di divisione endoesecutiva.

Firenze, 15.6.2021

I Giudici dell’Esecuzione

f.to Dott.ssa Laura D’Amelio

f.to Dott.ssa Pasqualina Principale